

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione dei tassi annui di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modifiche ed integrazioni, concernente interventi a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie;

Visto il decreto interministeriale n. 533698/3-ter del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 245, con il quale, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono stati determinati i tassi di interesse da applicare sui finanziamenti in parola nelle misure del 3 % per le imprese localizzate nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e del 6 % per le imprese localizzate nel centro-nord;

Considerato che, in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario, occorre procedere alla rideterminazione, ai sensi del citato art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi di interesse da applicare sui finanziamenti predetti;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

I tassi di interesse agevolato annuo da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabiliti come segue:

4,50 % per le imprese localizzate nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno;

7,50 % per le imprese localizzate nel centro-nord.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 117

(5143)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Langhirano.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Parma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 luglio 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nell'ambito del territorio del comune di Langhirano, con esclusione degli immobili protetti a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Langhirano;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Langhirano (delibera n. 394 del 30 ottobre 1973), e dai signori Livio Delmonte e Terzi Graziella, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché riveste importanza paesistica per il caratteristico aspetto di valore estetico, storico e tradizionale dato dalla spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quello del lavoro umano, costituito dalla presenza del famosissimo e bellissimo castello di Torrechiara, conservato pressoché intatto nei suoi elementi rinascimentali originali, nonché dalla presenza di notevoli espressioni di architettura rustica, parmense, architettura legata, nei suoi più intimi valori estetici, al '700 ed al primo '800, cioè al periodo del maggior fulgore dell'ex ducato. Questa zona costituisce, inoltre, un insieme di pregevoli quadri per le libere visuali aperte su di essa da numerosi punti di belvedere ed in modo particolare per lo scenario suggestivo che offre dalla strada Parma-Corniglio o dalle rive del torrente Parma, il quale ultimo ne determina per un lato il naturale confine.

Decreta:

La sopradescritta zona sita nel territorio del comune di Langhirano e cioè tutti gli immobili compresi nei fogli catastali numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla linea limite di confine con il comune di Vigatto sino all'intersezione con la linea di confine del comune

PER COPIA CONFORME
IL CANTINIERE
(Domenico Aurelio Barecchia)

di Lesignano de' Bagni, indi da detta linea sino all'intersezione con la linea limite del foglio 34, indi da detta linea fino alla intersezione con la linea limite del foglio 33, idem 32, idem 29, idem 30, idem 22, idem 21, idem 13 sino all'intersezione con la linea di confine del comune di Felino, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea di confine del comune di Vigatto sopradetto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Parma.

La soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Langhirano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale*.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 8 aprile 1976

p. Il Ministro: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PARMA

Verbale n. 1

Oggi 9 luglio 1973, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Parma, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Parma per discutere il seguente ordine del giorno:

1) LANGHIRANO (Parma) - Protezione di zone del territorio comunale.

(Omissis).

Si propone pertanto la tutela di tutti gli immobili compresi nei fogli catastali numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Tale zona è compresa nel perimetro formato dalla linea limite di confine con il comune di Vigatto sino all'intersezione con la linea di confine del comune di Lesignano de' Bagni, indi da detta linea sino all'intersezione con la linea limite del foglio 34, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 33, idem 32, idem 29, idem 30, idem 22, idem 21, idem 13 sino all'intersezione con la linea di confine del comune di Felino, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea di confine del comune di Vigatto sopradetto.

Si intendono, ovviamente esclusi dalla presente proposta di tutela gli immobili già protetti a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Dopo ampia discussione la proposta del vice presidente viene posta ai voti ed approvata a maggioranza con la sola astensione del sindaco di Langhirano, il quale dichiara che a suo parere e dell'amministrazione che rappresenta, la zona sottoposta a tutela è ritenuta troppo estesa.

(Omissis).

(4964)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1976.

Dichiarazione di notevole Interesse pubblico di una zona in comune di Belluno.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località di Piai in comune di Belluno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Belluno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico sia per l'aspetto di quadro naturale, sia per la non comune bellezza panoramica come anche punto di vista o di belvedere accessibile al pubblico e nello stesso tempo quale plaga visibile da altre zone accessibili dalle quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;


Decreta:

La località ai Piai sita nel territorio del comune di Belluno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende nel modo seguente:

foglio n. 70, allegato n. 4: mappali 53, 54; parte scoperta dei mappali 58, 59, 60, 62; mappale 63; parte scoperta dei mappali 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 75, 76, 213; mappali 214, 215, 216; parte scoperta dei mappali 74, 77; mappali 79, 220, 82; parte scoperta mappali 83, 84, 85, 87; allegato n. 5: mappale 129; parte scoperta mappale 130; mappale 240; parte scoperta mappali 132, 134, 135, 136; mappali 138, 139; parte scoperta mappali 140, 142, segue il tratto di via Sotto Castello fino al mappale 239 compreso; continua lungo il fiume Piave dal predetto mappale 239 fino al 163, riprendendo il suddetto allegato n. 4, sempre lungo il fiume Piave, dal mappale 108 al 125 compreso; continua sui mappali 118, 117, 270, 115, 273, 235, 208, 88, 89, 90;

foglio n. 84: mappali 155, 153, 352, 353, 351, 151, 350, 150;

foglio n. 84: allegato n. 9: mappali 100, 102, 347.



TEMA CONFORME
IL DECRETO
(Domenico Aurelio Barecchia)

Municipio di Langhirano

Il sottoscritto, Messo del Comune intestato, certifica che il presente è stato annesso all' albo pretorio di questa Casa Comunale dal 22-5-76 al 22-8-76

e non vi furono opposizioni.

Langhirano 23-8-76

IL MESSO COMUNALE

[Signature]

MUNICIPIO DI LANGHIRANO


Il sottoscritto Segretario del Comune
sottoscrive che il presente è stato
annesso all'Albo Pretorio di questa Casa
Comunale dal 22 Maggio 1976

al 22 agosto 1976

Il Segretario *[Signature]* 1976



IL SEGRETARIO



PER COTAZIONE CONFORME
IL CERTIFICATO

(Domenico Amelio Barecchia)

[Signature]